



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Allegato n. 5

SPESE AMMISSIBILI

Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” - PON METRO 2014 - 2020

Programmazione risorse aggiuntive REACT-EU finanziate nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Asse 7 - Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE)

Obiettivo 7.1 - Rafforzamento sociale nelle città metropolitane

Azione 7.1.1 - Incremento di servizi e iniziative di sostegno per i segmenti più fragili delle comunità

Progetto BO7.1.1.g - “La città che danza - Una comunità sotto i portici”

Articolo 1 - Criteri generali

I criteri per l'ammissibilità delle spese sono stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, e in particolare, per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo:

- **il Regolamento (UE) n. 1303/2013** cd. Disposizioni comuni ai Fondi SIE, con particolare riferimento agli artt. 65-71;
- **il Regolamento (UE) n. 1304/2013** cd. Regolamento FSE, con particolare riferimento agli artt. 13-15;
- **il Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 480/2014** che integra il reg. 1303/2013;
- **il Regolamento (UE) n. 1046/2018** cd. Regolamento Omnibus, che modifica i succitati Regolamenti n. 1303/2013 e 1304/2013;
- **il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22** "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Fatte salve le modalità di rendicontazione semplificata di cui successivo paragrafo 3.5, una spesa, per essere considerata ammissibile, deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 480/2014.
- e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Ai fini del presente bando, il periodo di eleggibilità delle spese è quello compreso tra la data di avvio del progetto, formalmente comunicata dal beneficiario, e la data di conclusione dello stesso, e comunque non oltre la scadenza che verrà indicata nella convenzione con il beneficiario.

Articolo 2 – Spese non ammissibili

Ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in combinato disposto con l'articolo 13 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, non sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre non sono ammissibili:

- d) le spese per opere infrastrutturali e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;
- e) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- f) i deprezzamenti e le passività;
- g) i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- h) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Ai fini del presente bando non sono inoltre ammissibili i beni consumabili e i beni non durevoli destinati alla produzione e alla vendita (magazzino), le spese legali e bancarie/ad eccezione di quelle indicate nell'art. 3, l'acquisto di beni e materiali usati, e non costituisce spesa ammissibile l'ammortamento dei beni.

Articolo 3 – Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono i costi direttamente connessi alle attività, previste dal progetto approvato dal Comune di Bologna e realizzate dal beneficiario all'interno dell'operazione finanziata.

Sono ammissibili i soli costi per i quali il legame con l'operazione assistita dai fondi SIE è oggettivamente e adeguatamente documentato. Essi ricomprendono i costi relativi alle fasi di preparazione, cioè preliminari e strumentali principale alla sua realizzazione (es. attività di progettazione e valutazione della fattibilità), quelli relativi alla sua realizzazione, incluse

le attività di coordinamento e monitoraggio, ed alle eventuali fasi successive il suo completamento connesse con la relativa fase di avviamento di nuovi servizi o attività, nonché alle attività di informazione e pubblicità ad essa collegate (ad esempio con la diffusione dei risultati se prevista).

Le tipologie di costo ammissibili sono le seguenti:

- costi del personale;
- costi per l'acquisizione di beni, servizi e attrezzature;
- costi amministrativi e fiscali;
- costi indiretti.

In applicazione dell'art. 67 comma 2 bis del Reg. UE n. 1303/2013 e successive modifiche, i beneficiari sono tenuti ad utilizzare un metodo di rendicontazione semplificata dei costi, tra quelli autorizzati dall'Autorità di Gestione del PON Metro, che verrà indicato nella convenzione sottoscritta con il Comune di Bologna.

3.1 Costi del personale

I costi per il personale sono i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione di servizi, nelle diverse fasi di un'operazione. Per "spese dirette di personale" possono intendersi i costi relativi sia al "personale interno" (subordinato) che al "personale esterno" (autonomo) direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

L'idoneità e la qualificazione professionale delle risorse umane impiegate nonché la congruità delle retribuzioni corrisposte dovrà risultare dal curriculum vitae sottoscritto dagli interessati.

Per il **personale dipendente**, il costo ammissibile è pari alla retribuzione lorda (relativa alle ore di impegno nel progetto) calcolata a partire dal costo annuo lordo che può essere composto, in base a quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento, dalle seguenti voci:

1. Voci retributive

- Somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga);
- Tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga);
- Eventuale quattordicesima mensilità e ulteriori (verificabili dalla busta paga);
- Eventuali maggiorazioni legate ai turni;
- Importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento dell'attività progettuale oggetto di verifica;

- Le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga come indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, incentivi all'esodo, incentivi "ad personam", di produttività (comunque denominati) effettivamente percepiti nel corso dell'anno;

- Quota di TFR annuo maturato.

2. Oneri sociali e previdenziali

- Contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS);
- Fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri);
- Eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa;
- Assicurazione contro gli infortuni (INAIL);
- Altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento.

Per il calcolo dei costi ammissibili del personale si devono considerare solo le ore effettivamente lavorate dal personale formalmente incaricato sul progetto finanziato, risultante da idonea documentazione giustificativa attestante le ore effettivamente svolte e le attività realizzate (timesheet periodici).

Per il **personale esterno**, la collaborazione o la prestazione deve risultare da apposito incarico sottoscritto dalle parti – prestatore e soggetto attuatore – in data anteriore all'inizio della prestazione, in cui vengano chiaramente indicati i seguenti elementi:

- a) natura e oggetto della prestazione, con specifico riferimento all'operazione finanziata;
- b) durata e periodo di svolgimento della prestazione;
- c) compenso orario lordo riconosciuto al percipiente;
- d) oneri a carico del soggetto attuatore, con l'indicazione delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali.

Possono rientrare tra i costi ammissibili del personale anche i costi dei titolari di cariche sociali o di ruoli imprenditoriali, purché impegnati in attività specifiche e direttamente connesse all'attuazione del progetto. In questi casi è necessario il conferimento di un incarico - relativo ad una specifica funzione - che rispetti le seguenti condizioni:

- a) sia preventivamente autorizzato dal Comune di Bologna o sia esplicitamente previsto e dettagliato nel progetto approvato;
- b) sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque affidato da un soggetto diverso dall'incaricato e nel rispetto delle norme statutarie interne;

- c) sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata;
- d) precisi la durata ed il relativo compenso che, nel caso di incarico professionale, non potrà eccedere il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di riferimento per i lavoratori dipendenti di qualifica professionale equivalente.

Per la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione delle spese si fa riferimento agli articoli specifici del bando e alle direttive dell'Autorità di Gestione del PON Metro.

3.2 - Spese per acquisizione di beni, servizi, strumenti e attrezzature

È ammissibile la spesa relativa all'acquisizione di tutti i beni mobili, servizi e attrezzature non espressamente oggetto di divieto ai sensi della normativa dei Fondi Strutturali e del presente bando e allegati.

Il beneficiario ha l'onere di dimostrare il legame delle acquisizioni effettuate con l'operazione finanziata.

È fatto divieto di alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni e servizi durevoli acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 36 mesi successivi alla concessione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti.

Il beneficiario è tenuto ad acquisire i beni e i servizi da fonti esterne a prezzi di mercato, consultando ove possibile diversi operatori economici per i beni il cui costo unitario superi l'importo di 1.000 euro.

Sono ammissibili i costi relativi al noleggio o locazione di tutti i beni (compresi quelli non eleggibili ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Regolamento UE n. 1304/2013) e le attrezzature usate esclusivamente per l'attività oggetto del finanziamento ovvero attrezzature di uso comune a più attività con imputazione dei costi per quota parte sulla base di un calcolo documentato.

È altresì ammissibile la locazione immobiliare per un periodo massimo di 24 mesi ed un importo complessivo comunque non superiore a 24.000 euro (IVA di legge inclusa).

3.3 Spese di natura fiscale e amministrativa

Spese legali e spese bancarie

Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie (esclusi gli oneri e spese processuali e di contenziosi), se



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

direttamente connesse all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione, nonché le spese sostenute dal beneficiario per la costituzione dell'ATS/ATI, ove previsto dal progetto.

Inoltre, qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Regime IVA per le operazioni cofinanziate dal FSE

In linea con quanto previsto dall'art. 69, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 15 del D.P.R. n. 22/2018, l'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

L'IVA non recuperabile dal beneficiario in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con le Direttive europee in materia.

L'IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non effettivamente recuperata dal beneficiario.

Nel caso in cui l'attività finanziata sia svolta da più soggetti in forma partenariale (ATI o ATS), il trattamento Iva da riservare ai trasferimenti di fondi seguirà lo stesso regime fiscale instauratosi tra l'Amministrazione e il beneficiario del finanziamento.

In linea di massima, infatti:

- a) i partner, al fine di realizzare il progetto, concordano fra loro la ripartizione delle competenze, degli ambiti di attività e delle quote di finanziamento relative a ciascun partner;
- b) l'eventuale passaggio di fondi tra i partner costituirà una mera movimentazione finanziaria non soggetta ad Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Altre spese

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, a condizione che tale spesa sia direttamente connessa all'operazione e adeguatamente documentata.

Per le voci non previste si rimanda alla documentazione di riferimento (Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013).

3.4 - Costi indiretti

Si definiscono costi indiretti i costi che non possono essere collegati direttamente a un'attività specifica prevista e realizzata nell'ambito dell'operazione ammessa a finanziamento, quali ad esempio: spese amministrative e gestionali collegate al personale, costi per la contabilità, affitto dei locali, pulizia, utenze.

In applicazione delle direttive dell'Autorità di Gestione del PON Metro, può essere consentita la modalità di determinazione dei costi indiretti di cui all'art. 68, comma 1, lettera b) del Reg. UE n. 1303/2013. Pertanto, se previsto dalla convenzione, il beneficiario dovrà rendicontare costi indiretti calcolati ad un tasso forfettario massimo del 15% sul valore dei costi diretti ammissibili per il personale, senza l'obbligo di dotarsi di alcuna metodologia per attestare e documentare la congruità della predetta quantificazione dei costi indiretti (vedi il successivo par. 3.5).

3.5 - Opzione di semplificazione dei costi

In applicazione dell'art. 67 comma 2 bis del Reg. UE n. 1303/2013 e successive modifiche, il beneficiario è tenuto ad utilizzare uno dei seguenti metodi di rendicontazione semplificata di alcune tipologie di costi:

- opzioni previste dall'art. 68 bis commi 2-6 e dall'art. 68 comma 1 lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013: ai fini della determinazione del costo orario del personale dipendente impegnato nel progetto, si dividono per un tempo standard di 1720 ore i più recenti costi annui lordi documentati, senza necessità di rendicontare le operazioni contabili relative al pagamento delle retribuzioni e oneri connessi; inoltre, se si adotta questo metodo, si possono imputare al progetto anche i costi indiretti calcolati in base a un tasso forfettario massimo del 15% dei costi diretti ammissibili di personale;
 - opzione prevista dall'art. 68 ter comma 1 del Reg. UE n. 1303/2013: i costi dell'operazione diversi da quelli di personale vengono calcolati in base a un tasso forfettario massimo del 40% dei costi diretti ammissibili di personale (sia dipendente che esterno) senza necessità di giustificazione; in questo caso i costi diretti per il personale devono essere rendicontati a costi reali;
 - opzione prevista dall'art. 68 bis comma 1 del Reg. UE n. 1303/2013: i costi diretti di personale vengono calcolati in base a un tasso forfettario massimo del 20% dei costi diretti ammissibili diversi da quelli di personale.
- L'opzione di semplificazione applicabile deve essere individuata prima dell'avvio del



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

progetto e riportata nella convenzione che stabilisce le condizioni per il finanziamento.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei